

LAVORO OCCASIONALE: IL LIBRETTO DI FAMIGLIA E IL NUOVO CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

Nell'arco di pochi mesi abbiamo assistito, prima all'abrogazione della disciplina del lavoro accessorio e successivamente, alla reintroduzione dell'utilizzo dei voucher e alla riscrittura della disciplina del lavoro occasionale.

Il D.L. n. 25/2017 di fatto abrogava la normativa sul lavoro accessorio prevista dal D.lgs. n. 81/2015 con la sola deroga che consentiva l'utilizzo dei voucher, entro il 31 dicembre 2017, per quelli già acquistati preventivamente entro il 17 marzo 2017.

E' intervenuta successivamente la Legge n. 96 del 23 giugno 2017, in approvazione del D.L. n. 50/2017, **in vigore dal 24 luglio**, che ha reintrodotta il lavoro occasionale, attuando delle modifiche rispetto alla normativa previgente.

Nello specifico, si individuano due tipologie di utilizzo; per la famiglia, con l'istituzione del "Libretto Famiglia" e per le piccole imprese, attraverso il "nuovo contratto di prestazione occasionale".

La scheda riassume e illustra le parti normative in comune e quelle specifiche per ognuno dei nuovi strumenti di lavoro occasionale.

	LIBRETTO FAMIGLIA	NUOVO CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE
UTILIZZATORI (datori di lavoro)	<p>Persone fisiche al di fuori dall'esercizio di attività professionali o di impresa.</p> <p>Il Libretto Famiglia funziona come un libretto nominativo prefinanziato (portafoglio virtuale) che gli utilizzatori acquistano attraverso la piattaforma informatica Inps o presso gli uffici postali. Attraverso la piattaforma Inps verranno effettuati i pagamenti ai prestatori di lavoro (lavoratori).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Lavoratori autonomi, imprenditori, liberi professionisti, associazioni, enti privati purchè abbiano alle proprie dipendenze non più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. <i>(La circ. Inps n. 107/2017 specifica il calcolo per il computo degli addetti e i periodi di media occupazionale)</i> ● Le amministrazioni pubbliche. <p>DIVIETI</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Imprese settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese da persone titolari di pensione di invalidità o vecchiaia, giovani con meno di 25 anni studenti, disoccupati, percettori di ammortizzatori sociali, purché non iscritte nell'anno precedente negli elenchi dei lavoratori agricoli. ● Imprese dell'edilizia e settori affini, escavazione, lavorazione materiale lapideo, settore minerario, cave o torbiere. ● Appalti di opere e servizi.

PRESTATORI (lavoratori)	<p>Tutti, compresi i minori nel rispetto di limiti imposti dalle norme di tutela come l'età minima (16 anni), l'orario di lavoro ecc. fatta eccezione per i soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata continuativa.</p>	
ATTIVITA'	<ul style="list-style-type: none"> ● Piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, pulizia o manutenzione; ● assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; ● insegnamento privato supplementare. <p>Mediante il Libretto di Famiglia è erogato il contributo per l'acquisto di servizio di baby-sitting di cui alla L. 92/2012 art. 4 c. 24 lett. b) ovvero per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.</p>	<p>Aziende: tutte le attività Amministrazioni Pubbliche: nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di spending review esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. progetti specifici rivolti a soggetti che fruiscono di ammortizzatori sociali o in stato di povertà, disabilità, detenzione, tossicodipendenza; b. lavori di emergenza per calamità o eventi naturali improvvisi; c. attività di solidarietà; d. manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.
ADEMPIMENTI	<p>Utilizzatori (datori di lavoro) e prestatori (lavoratori) devono registrarsi preliminarmente sulla "piattaforma informatica Inps". E' necessario inserire il Pin Inps o le credenziali della Carta nazionale Servizi, direttamente o tramite il contact center Inps. La registrazione effettuata è indispensabile :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● per l'utilizzatore ai fini degli adempimenti relativi all'erogazione e accreditamento dei compensi e la richiesta del libretto di famiglia; ● per il prestatore quale soggetto identificato dall'Inps per il pagamento dei compensi e delle prestazioni assicurative. <p>Gli adempimenti previsti possono essere effettuati anche tramite un intermediario (es. i consulenti del lavoro). Esclusivamente ai fini dell'accesso al libretto di famiglia, la registrazione e gli adempimenti potranno, prossimamente, essere svolti anche il tramite un ente di patronato.</p>	
LIMITI E COMPENSI	<p>Si intendono prestazioni di lavoro occasionali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile (1 gennaio – 31 dicembre) a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 5.000 euro netti per ciascun prestatore (lavoratore) con riferimento alla totalità degli utilizzatori (datori di lavoro). b. 5.000 euro netti per ciascun utilizzatore (datore di lavoro) con riferimento alla totalità dei prestatori (lavoratori) c. 2.500 euro netti per ciascun prestatore in favore del medesimo utilizzatore fino ad un massimo di 280 ore nell'arco dell'anno civile (eccetto la pubblica amministrazione). <p>Eccezioni: la misura del compenso di cui sopra si computa al 75% del loro importo per i seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; ● giovani studenti con meno di 25 anni; ● disoccupati; ● percettori di prestazioni di sostegno al reddito. 	

<p style="text-align: center;">COMPENSI ORARI</p>	<p>Ciascun Libretto di Famiglia contiene titoli di pagamento del valore nominale di 10 euro per compensare prestazioni fino ad un'ora.</p> <p>Compenso prestatore</p> <table border="0"> <tr> <td>Compenso lordo orario</td> <td style="text-align: right;">€ 10,00</td> </tr> <tr> <td>Oneri Inps</td> <td style="text-align: right;">- € 1,65</td> </tr> <tr> <td>Inail</td> <td style="text-align: right;">- € 0,25</td> </tr> <tr> <td>Servizio</td> <td style="text-align: right;">- € 0,10</td> </tr> <tr> <td>Compenso netto prestatore = € 8,00</td> <td></td> </tr> </table> <p>I compensi sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sullo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.</p>	Compenso lordo orario	€ 10,00	Oneri Inps	- € 1,65	Inail	- € 0,25	Servizio	- € 0,10	Compenso netto prestatore = € 8,00		<p>Il compenso giornaliero pattuito non può essere inferiore a 36 euro (per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell'arco del giornata) fatto salvo il settore agricolo.</p> <p>Compenso prestatore</p> <table border="0"> <tr> <td>Compenso lordo orario</td> <td style="text-align: right;">€ 12,41</td> </tr> <tr> <td>Oneri Inps</td> <td style="text-align: right;">- € 2,97</td> </tr> <tr> <td>Inail</td> <td style="text-align: right;">- € 0,32</td> </tr> <tr> <td>Servizio</td> <td style="text-align: right;">- € 0,12</td> </tr> <tr> <td>Compenso netto prestatoreE =€ 9,00</td> <td></td> </tr> </table> <p>I compensi sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sullo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.</p>	Compenso lordo orario	€ 12,41	Oneri Inps	- € 2,97	Inail	- € 0,32	Servizio	- € 0,12	Compenso netto prestatoreE =€ 9,00	
Compenso lordo orario	€ 10,00																					
Oneri Inps	- € 1,65																					
Inail	- € 0,25																					
Servizio	- € 0,10																					
Compenso netto prestatore = € 8,00																						
Compenso lordo orario	€ 12,41																					
Oneri Inps	- € 2,97																					
Inail	- € 0,32																					
Servizio	- € 0,12																					
Compenso netto prestatoreE =€ 9,00																						
<p style="text-align: center;">COMUNICAZIONI E PAGAMENTI</p>	<p>L' utilizzatore deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● preventivamente alimentare il proprio portafoglio telematico, con versamento tramite F24 o attraverso c/c o carta di credito e tali somme saranno utilizzabili dopo 7 (sette) giorni; ● entro il 3° giorno del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunicare attraverso la piattaforma informatica Inps: <ul style="list-style-type: none"> ➤ i dati identificativi del prestatore, ➤ compenso pattuito; ➤ luogo di svolgimento e la durata della prestazione; ➤ ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. <p>Il prestatore riceve dall'Inps notifica tramite SMS o posta elettronica.</p>	<p>L' utilizzatore deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● preventivamente alimentare il proprio portafoglio telematico, con versamento tramite F24 o attraverso c/c o carta di credito e tali somme saranno utilizzabili dopo 7 (sette) giorni; ● trasmettere almeno 1 ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica Inps o tramite il contact center una dichiarazione contenente le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"> ➤ dati anagrafici e identificativi del prestatore; ➤ il luogo di svolgimento della prestazione; ➤ l'oggetto della prestazione; ➤ la data e l'ora di inizio e termine della prestazione; ➤ il compenso pattuito che non potrà essere inferiore a 36 euro per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell'arco della giornata (fatto salvo settore agricolo) <p>Il prestatore riceve dall'Inps notifica tramite SMS o posta elettronica.</p> <p>REVOCA: se la prestazione lavorativa non ha luogo, l'utilizzatore deve comunicare all'Inps la revoca della dichiarazione trasmessa allo stesso, entro i 3 giorni successivi al giorno programmato di svolgimento dell'attività lavorativa. Diversamente l'Inps provvede al pagamento del compenso al prestatore.</p>																				

<p>Il prestatore deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● all'atto della registrazione sulla piattaforma Inps, indicare l'Iban del c/c bancario/postale o carta di credito (di cui deve esserne intestatario o co-intestatario) sul quale l'Inps provvederà ad erogare il compenso pattuito entro il 15° giorno del mese successivo a quello della prestazione. In caso di mancata indicazione dell'Iban, l'Inps erogherà il compenso mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso Poste Italiane e avviserà il prestatore tramite raccomandata. 	
DIRITTI DEL PRESTATORE	<p>Il prestatore ha diritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● all'assicurazione per invalidità, la vecchiaia e i superstiti con iscrizione alla Gestione separata; ● all'assicurazione Inail contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali; ● al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali ex D.lgs n.66/2003. <i>(11 ore di riposo continuativo nell'arco delle 24 ore, una pausa di almeno 10 minuti qualora la prestazione ecceda il limite di 6 ore, due periodi di riposo di almeno 24 ore consecutive all'interno di un periodo di 14 gg, da cumulare con le ore di riposo giornaliero);</i> ● tutela della salute e sicurezza ex D.lgs. n. 81/2008.
SANZIONI	<p>Il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato se:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● si superano i limiti complessivi del limite di importo di 2.500 euro di prestazione tra medesimo utilizzatore/prestatore e di orario (280 ore nello stesso anno civile) con esclusione per la pubblica amministrazione. Nel settore agricolo il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di 2.500 euro e la retribuzione oraria. <p>Si applica la sanzione amministrativa, in merito al nuovo contratto di prestazione occasionale in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● mancata comunicazione preventiva di inizio prestazione (almeno 1 ora prima); ● superamento soglia dimensionale (più 5 dipendenti a tempo indeterminato); ● sistemi produttivi non ammessi; ● esecuzione di appalti di opere e servizi; <p>con pagamento da parte dell'utilizzatore di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.</p>